

12598/97

LIMITE

PUBLIC 10

TRASPARENZA LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
OTTOBRE 1997

Il presente documento contiene in allegato un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nell'ottobre 1997, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- OTTOBRE 1997 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2030o Consiglio Lavoro e Affari sociali del 7 ottobre 97 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti Regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CE) n° 390/97 che stabilisce, per taluni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale 2031o Consiglio Trasporti del 9 ottobre 97 Regolamento del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti 2032o Consiglio Problemi economici e finanziari del 13 ottobre 97 Regolamento (CE) del Consiglio relativo alla cooperazione Nord-Sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania	PE-CONS 3623/97 + COR 1 (en) 10457/97 10415/97 + COR 1 (dk) + REV 1 (s) 10833/97	274/97 275/97, 276/97, 277/97, 278/97, 279/97	Contro DK

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO

- OTTOBRE 1997 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2034o Consiglio Agricoltura del 20 ottobre 97 Direttiva del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n° 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n° 2389/89 relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti 2035o Consiglio Energia del 27 ottobre 97 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE et 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	11156/97 + COR 1 (en) 11182/97 + COR 1 (p) + COR 2 (fi) 10587/97 + COR 1 (f) PE-CONS 3624/97 10998/97 + COR 1 (d), + COR 2 (s) + COR 3 (d,nl,en,p) + COR 4 (es) + COR 5 (f,d,i,nl,e,dk,gr,p,s) + REV 1 (fi) + REV 1 COR 1 (fi) + REV 1 COR 2 (fi)	280/97, 281/97 282/97 	 Contro UK
DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - OTTOBRE 1997 -			

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2037o Consiglio Pesca del 30 ottobre 97			
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n° 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	10712/97 + COR 1 (p)		
Regolamento del Consiglio relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noci	11425/97	283/97	Astensione I
Regolamento (CEE) n° 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca	11415/97	284/97	

DICHIARAZIONE 274/97

Disposizioni speciali

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il presente regolamento non osta a che uno Stato membro esiga che i vettori aerei stabiliti al di fuori della Comunità, che operano in direzione o in provenienza da tale Stato membro o all'interno di esso, applichino disposizioni più vantaggiose per i passeggeri, purché ciò sia conforme al diritto internazionale e comunitario."

DICHIARAZIONE 275/97

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6

"La Commissione sottolinea la necessità di rafforzare lo scambio ed intensificare il coordinamento e la consultazione tra la Commissione e gli Stati membri sul campo e nelle sedi comunitarie appropriate.

La Commissione ritiene che, a tal fine, gli Stati membri e la Commissione debbano perseguire gli obiettivi di efficienza e coerenza nell'ambito delle strutture esistenti nel settore, comprese le strutture internazionali. La Commissione è dell'avviso che occorra in particolare modo potenziare il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per la preparazione di conferenze internazionali con la partecipazione di quanti apportano il principale aiuto alla lotta contro la droga nonché delle competenti organizzazioni internazionali."

DICHIARAZIONE 276/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 8

"La Commissione rammenta che ai sensi della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 gli atti legislativi relativi a programmi pluriennali non soggetti alla codecisione non contengano importi stimati necessari.

Dato che la proposta della Commissione concernente il regolamento relativo alla cooperazione Nord-Sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania non prevede l'iscrizione di un importo di riferimento finanziario, questo è di competenza del solo Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio".

DICHIARAZIONE 277/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sugli articoli 9 e 11

"Nel quadro della presentazione, dell'esame e della valutazione dei progetti la Commissione tiene conto della impostazione integrata nei confronti della gestione del ciclo dei progetti e del suo quadro logistico."

DICHIARAZIONE 278/97

Dichiarazione della Commissione sugli articoli 9 e 11

"La Commissione deplora che, oltre alle procedure volte a garantire la trasparenza ed il coordinamento previste dalla Commissione stessa (comitato per i progetti che superano la soglia di due milioni di ecu, scambio di opinioni sugli orientamenti generali, presentazione di una relazione annuale), il Consiglio abbia imposto due requisiti supplementari: l'obbligo di informare il comitato ex ante, una settimana prima dell'adozione della decisione, in merito ai progetti di valore inferiore ai due milioni di ecu, e l'obbligo di informare ex post di tutti i progetti, entro un mese dalla decisione, gli Stati membri.

La Commissione dichiara che il numero dei meccanismi d'informazione è nettamente superiore a quanto si può considerare necessario per garantire un'adeguata trasparenza e giustificato in funzione delle risorse umane disponibili.

Allorquando la Commissione è investita di poteri senza intervento del comitato, essa li esercita in conformità delle norme vigenti in materia di trasparenza. Ritene che non debba essere introdotta alcuna condizione supplementare che esuli dal quadro stabilito dalla decisione n. 373 del Consiglio del 13 luglio 1987. La Commissione, di conseguenza, non può aderire a tale modifica."

DICHIARAZIONE 279/97

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 10

"La Commissione si rammarica che in questo caso il Consiglio abbia emendato la proposta della Commissione sostituendo la procedura di comitato consultivo I con una procedura di comitato di regolamentazione III.a); essa ritiene infatti che la procedura proposta o la procedura di gestione siano più adeguate alle esigenze in materia."

DICHIARAZIONE 280/97

Dichiarazione della delegazione italiana

La delegazione italiana, rammentando gli obblighi imposti alla Commissione dal capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CEE e sottolineando che la mancanza di metodi e di tolleranze analitiche standardizzate per il controllo delle tossine marine pone problemi rilevanti di carattere sanitario e commerciale, invita la Commissione a trattare la questione con la tempestività necessaria.

DICHIARAZIONE 281/97

Dichiarazione della Commissione

Tenuto conto che occorre garantire l'applicazione uniforme del controllo del rispetto dei criteri stabiliti al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CEE, la Commissione stabilirà dei piani di campionamento nonché i metodi e le tolleranze analitiche, segnatamente per quanto concerne le tossine marine.

A tale fine la Commissione, in base alle informazioni scientifiche disponibili, sottoporrà la questione al Comitato scientifico veterinario quanto prima possibile.

DICHIARAZIONE 282/97

Articolo 1, paragrafi 1 e 5

"Il Regno Unito non è favorevole al ritiro della disposizione relativa all'impiego di acido malico in quanto pratica enologica accettata in seno all'UE. Non vi è alcun motivo, del punto di vista sanitario, per vietare tale pratica e, poiché l'impiego di acido malico è prassi corrente nei paesi terzi, siffatto divieto avrà un effetto perturbatore sullo sviluppo del commercio internazionale."

DICHIARAZIONE 283/97

Dichiarazione del Consiglio

"Qualora, tenuto conto delle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3, il premio di estirpazione non possa essere concesso in nessuna regione di uno Stato membro, il Consiglio invita la Commissione, tramite la procedura del Comitato di gestione, a verificare se la superficie massima attribuita a tale Stato membro non possa essere assegnata agli altri Stati membri le cui domande non sono state soddisfatte."

DICHIARAZIONE 284/97

Dichiarazione della Commissione

Nell'elaborare i regolamenti di attuazione che la revisione del regolamento n. 2847/93 del Consiglio impone, la Commissione si accerterà che siano definite norme appropriate per la comunicazione delle catture dei pescherecci appartenenti alle tre categorie sottoposte a norme speciali per la comunicazione dei dati sullo sforzo di pesca, a titolo dell'articolo 19 quater di detto regolamento, modificato dal regolamento n. 2870/95 del Consiglio. Tali norme dovranno tener conto delle specificità di ciascuna delle tre categorie.
